CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 225-bis c.o.m.

Formazione del personale del Corpo unico della Sanità militare

La formazione degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati della Sanita' militare, sia di base sia successiva, ivi compresa quella accademica, e' garantita dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri attraverso le rispettive strutture formative. Ai fini di cui al comma 1:

a) il Direttore della Sanita' militare adotta i provvedimenti di competenza d'intesa con i Capi di Stato maggiore delle Forze armate e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

b) le graduatorie di merito di cui all'articolo 601 del regolamento sono determinate da un'unica commissione nominata con determinazione del Direttore della Sanita' militare, composta da cinque ufficiali appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro della difesa. (138)

Versione in vigore dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Primo — Organizzazione e funzioni
Titolo	VI — Istituti di istruzione e formazione
Capo	III — Istituti di formazione
Sezione	II-bis — Formazione sanitaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(138) Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-225-bis-formazione-del-personale-del-corpo-unico-della-sanita-militare

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it